



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 ottobre 1999 (19.10)
(OR. F)**

11833/99

LIMITE

**PESC 353
FIN 378**

NOTA

della:	Presidenza
al:	Coreper
n. doc. prec.:	6391/99 PESC 44 FIN 56
Oggetto:	Fonti di finanziamento all'interno del bilancio per realizzare un obiettivo della PESC
	- Stato dei lavori in materia di:
	= esame del contributo del Servizio giuridico del Consiglio (doc. 11027/99)
	= revisione dell'"impostazione generale del 1995" (doc. 8521/95)

1. Nelle riunioni del 24 settembre e del 1° e 12 ottobre 1999, il Gruppo "Consiglieri PESC" ha avuto un dibattito preliminare sul contributo del Servizio giuridico del Consiglio concernente la competenza comunitaria e della PESC in materia di democrazia e di diritti dell'uomo (doc. 11027/99).

Conformemente alla domanda del Coreper del 30 giugno 1999, il contributo del Servizio giuridico del Consiglio è incentrato sulla demarcazione fra l'azione dell'Unione a titolo della PESC e quella della Comunità in seguito all'entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 975/99 e 976/99. Il Gruppo ha ricordato che la questione di delimitare l'azione comunitaria da quella dell'Unione come pure la questione di definire le fonti di finanziamento riguardano non solo questi due regolamenti ma anche altri strumenti comunitari.

È stata parimenti sottolineata la natura evolutiva della competenza comunitaria.

2. In questa fase, il Gruppo ha constatato l'importanza dei seguenti principi contenuti nel contributo del Servizio giuridico del Consiglio:
- l'imputazione a bilancio segue l'esercizio della competenza. La competenza dell'Unione è complementare a quella della Comunità. Deve essere data la priorità all'azione comunitaria (articolo 47 del TUE);
 - per i casi che rientrano in una zona di incertezza, viene applicata una valutazione di opportunità. Devono essere fissati criteri indicativi sulla base di elementi oggettivi, come lo scopo e il contenuto dell'atto;
 - i mezzi della PESC non dovrebbero essere utilizzati per finanziare un'azione a causa della lentezza delle procedure comunitarie. Questa pratica rappresenterebbe uno sviamento di procedura.
3. Tenendo conto del contributo del Servizio giuridico del Consiglio il Gruppo ha avuto uno scambio di opinioni sull'aggiornamento dell'impostazione generale del 1995 (doc. 6291/99 e Guida PESC) e dei criteri indicativi conformemente al mandato conferitogli dal Coreper il 3 marzo 1999.
4. Il Gruppo ha valutato le possibilità di migliorare la procedura di elaborazione degli atti PESC per meglio definire le fonti di finanziamento. Il Servizio giuridico del Consiglio consiglia vivamente una procedura in base alla quale l'applicazione dei criteri, la valutazione dell'opportunità e il coordinamento con la Commissione verrebbero effettuati in maniera centralizzata in seno al Gruppo "Consiglieri PESC".

Un'altra opzione consisterebbe nel rafforzamento del coordinamento a livello di gruppi di lavoro, il che implicherebbe una consultazione del Gruppo "Consiglieri PESC" sulle possibilità di finanziamento prima della messa a punto definitiva di un progetto da parte di un gruppo di lavoro. Il Gruppo ha sottolineato l'importanza di un coordinamento a monte con la Commissione, dato che le decisioni di attuazione delle azioni comunitarie non vengono generalmente esaminate dai gruppi di lavoro del Consiglio.

È stato affermato che la realizzazione delle attività nel quadro della PESC richiede procedure decisionali sufficientemente rapide e flessibili.

D'altro canto, le procedure concernenti l'elaborazione degli atti PESC potrebbero eventualmente essere riviste dopo l'istituzione delle nuove strutture della PESC (Alto rappresentante e cellula di programmazione politica e tempestivo allarme).

5. Il Coreper è invitato a prendere atto dello stato dei lavori presentato dalla Presidenza e a fornire, se del caso, orientamenti per la presentazione dei lavori del Gruppo.